

Gazzetta ufficiale

L 279

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

62° anno

31 ottobre 2019

Sommario

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento Delegato (UE) 2019/1827 della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni**
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2019/1828 della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione**
- ★ **Regolamento Delegato (UE) 2019/1829 della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione**
- ★ **Regolamento Delegato (UE) 2019/1830 della Commissione del 30 ottobre 2019 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori**

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1827 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2019

che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/115/UE ⁽²⁾ il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici ⁽³⁾ («l'accordo») concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/23/UE è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, la Commissione verifica ogni due anni che la soglia delle concessioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di tale direttiva corrisponda alla soglia stabilita nell'accordo. Poiché il valore della soglia calcolato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE è diverso dal valore della soglia di cui all'articolo 8, paragrafo 1 di tale direttiva, è necessario rivedere tale soglia.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/23/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/23/UE, «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2019

Per la Commissione Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1828 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2019

che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/115/UE ⁽²⁾ il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici ⁽³⁾ («l'accordo») concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/24/UE è consentire alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie degli appalti pubblici e dei concorsi di progettazione di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo. Poiché il valore delle soglie calcolato conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE è diverso dal valore delle soglie di cui all'articolo 4, lettere a), b) e c), di tale direttiva, è necessario rivedere tali soglie. Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE, le soglie di cui all'articolo 13 di tale direttiva devono essere allineate alle soglie stabilite all'articolo 4, lettere a) e c), della medesima direttiva.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/24/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La direttiva 2014/24/UE è così modificata:

- (1) L'articolo 4 è così modificato:
 - a) alla lettera a), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR»;
 - b) alla lettera b), «144 000 EUR» è sostituito da «139 000 EUR»;
 - c) alla lettera c), «221 000 EUR» è sostituito da «214 000 EUR»;
- (2) all'articolo 13, il primo comma è così modificato:
 - a) alla lettera a), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR»;
 - b) alla lettera b), «221 000 EUR» è sostituito da «214 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

**REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1829 DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2019**

**che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le
soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e i concorsi di progettazione**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/115/UE⁽²⁾ il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici⁽³⁾ («l'accordo») concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE è consentire agli enti aggiudicatori che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie per gli appalti e i concorsi di progettazione di cui all'articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo. Poiché il valore delle soglie calcolato conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE è diverso dal valore delle soglie di cui all'articolo 15, lettere a) e b), della medesima direttiva, è necessario rivedere tali soglie.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/25/UE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 15 della direttiva 2014/25/UE è così modificato:

- (1) alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «428 000 EUR»;
- (2) alla lettera b), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2019

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1830 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2019

che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma,
considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/115/UE ⁽²⁾ il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici ⁽³⁾ («l'accordo») concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. Si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi («soglie») fissati nell'accordo stesso ed espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) Uno degli obiettivi della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ è consentire agli enti aggiudicatori e alle amministrazioni aggiudicatrici che applicano tale direttiva di adempiere contemporaneamente agli obblighi definiti nell'accordo. Conformemente all'articolo 17 della direttiva 2014/25/UE, la Commissione verifica ogni due anni che le soglie di cui all'articolo 15, lettere a) e b), di tale direttiva corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo e procede, se necessario, alla loro revisione.
- (3) Le soglie di cui alla direttiva 2014/25/UE sono state rivedute. Conformemente all'articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE è opportuno allineare le soglie stabilite in detta direttiva alle soglie rivedute di cui alla direttiva 2014/25/UE.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/81/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

- (1) alla lettera a), «443 000 EUR» è sostituito da «428 000 EUR»;
- (2) alla lettera b), «5 548 000 EUR» è sostituito da «5 350 000 EUR».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER